

BVGer D-7322/2024 vom 22. Oktober 2024

Bundesverwaltungsgericht, 2024-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-7322_2024_d20241022

FR: TAF D-7322/2024 du 22 octobre 2024

IT: TAF D-7322/2024 del 22 ottobre 2024

Regeste

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 ottobre 2024

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è accolto limitatamente alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo di cui alla decisione della SEM del 22 ottobre 2024 sono annullati. Per il resto il ricorso è respinto.

E. 2

Le spese processuali di CHF 375.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 3

La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 300.- a titolo di indennità ripetibili.

E. 4

Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

E. 23

maggio 2024 consid. 6.2; E-2705/2023 del 23 maggio 2023 consid. 6.2), che neppure l'aggressione sessuale subita nell'agosto 2019, nel corso degli studi universitari, può ritenersi rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, non essendo ravvisabile una minaccia attuale, né potendosi configurare un nesso di causalità temporale tra tale evento e l'espatrio, che, per quanto concerne le dichiarazioni relative alla situazione conflittuale sul posto di lavoro, alla successiva rescissione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro e alla procedura attualmente pendente in patria, il Tribunale ritiene che esse siano prive di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non emergono elementi costitutivi di una persecuzione sufficientemente intensa e attuale; che si osserva infatti che, sebbene la ricorrente affermi di aver subito discriminazioni da parte dei colleghi, ella avrebbe intrapreso le opportune vie legali mediante l'avvio di una procedura di risarcimento; che, allo stato attuale, non sussistono elementi tali da far ritenere che l'esito di detta procedura sarà a lei sfavorevole; che, ad ogni modo, tali discriminazioni – peraltro rivolte anche nei confronti di altri colleghi – sarebbero cessate con l'interruzione del rapporto di lavoro; che non sussiste pertanto, ad oggi, motivo di temere delle misure persecutorie da parte dei colleghi; che si

rileva, a titolo abbondanziale, come la difficoltà a reperire un impiego, asseritamente riconducibile all'iscrizione in un registro specifico — della cui esistenza, peraltro, non è stata prodotta alcuna

D-7322/2024 Pagina 9 documentazione a comprova — non risulti parimenti rilevante, considerato che la stessa ricorrente ha dichiarato che, in generale, era “difficile” trovare un lavoro, che, infine, con riferimento alle attività cui l'insorgente avrebbe preso parte nell'ambito dell'organizzazione JUCO, il Tribunale rileva che le asserite persecuzioni subite nel Paese d'origine non appaiono riconducibili a tale suo coinvolgimento; che non vi è pertanto ragione di ritenere che sussista un timore di persecuzione futura ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che, in particolare, l'allontanamento non viene deciso qualora il richiedente l'asilo abbia un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno o di dimora (cfr. sentenza del TAF D-4336/2021 dell'11 giugno 2024 consid. 11.1), che la SEM non deve più pronunciare l'allontanamento, rispettivamente il Tribunale deve annullare una siffatta pronuncia (cfr. GICRA 2001 n. 21 consid. 9, DTAF 2013/37 consid. 4.4.2.2), quando siano soddisfatte le tre condizioni cumulative seguenti: (1) l'autorità inferiore o il Tribunale ritiene, a titolo pregiudiziale, che il ricorrente possa far valere un diritto al rilascio di un permesso di dimora fondato sull'art. 8 CEDU, (2) il ricorrente ha presentato, dinanzi all'autorità di polizia degli stranieri, un'istanza volta al rilascio di un permesso di dimora e (3) tale domanda risulta ancora pendente, che, nel caso in disamina, considerato il matrimonio con un cittadino svizzero, il Tribunale ritiene, a titolo pregiudiziale, che l'interessata parrebbe avere diritto al rilascio di un permesso di dimora dedotto dall'art. 8 CEDU; che ella ha inoltre depositato una richiesta volta all'ottenimento del permesso di dimora presso l'autorità cantonale competente (cfr. risultanze processuali); che tale domanda risulta essere ad oggi ancora pendente; che, pertanto, visto le circostanze e quanto previsto dalla giurisprudenza testé enucleata, l'eventuale pronuncia e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata è divenuta di competenza dell'autorità cantonale preposta; che, di conseguenza, il Tribunale annulla i punti 3, 4 e 5 della decisione della

D-7322/2024 Pagina 10 SEM del 22 ottobre 2024 e il gravame, limitatamente alla questione della pronuncia e dell'esecuzione dell'allontanamento, va accolto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali ridotte di CHF 375.– vanno poste a carico della ricorrente soccombente in causa (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che visto che le richieste di giudizio relative alle questioni del riconoscimento della qualità di rifugiata e la concessione dell'asilo risultavano d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, non v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, che, per quanto concerne invece le questioni relative alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento, la richiesta di assistenza giudiziaria risulta essere priva d'oggetto, che, giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato; che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti

dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF), se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione (art. 7 cpv. 2 TS-TAF); che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota (art. 14 cpv. 1 TS-TAF); che, in difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF); che secondo prassi del Tribunale nei casi in cui il ricorso viene accolto solamente sui punti relativi alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento l'indennità ammonta alla metà dell'indennizzo totale (cfr. sentenza TAF E- 350/2018 del 9 luglio 2020), che, nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 300.– (le spese ripetibili non comprendono l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF), che questa decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva,

D-7322/2024 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto limitatamente alla pronuncia e all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 3, 4 e 5 del dispositivo di cui alla decisione della SEM del 22 ottobre 2024 sono annullati. Per il resto il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 375.– sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 3. La SEM rifonderà alla ricorrente complessivamente CHF 300.– a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Ambra Antognoli

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.